

Pubblicato il 10/12/2018

Sent. n. 1128/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2015, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dagli avvocati Lidia Iridio, Francesca Morassutto, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278; [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Caorle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Liut, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

nei confronti

Regione Veneto, in persona del Presidente in carica, Agenzia del Demanio – filiale del Veneto, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, Genio Civile di Venezia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 357 del 2017, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Longo, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Longo in Pordenone, corso Vittorio Emanuele II, 54;

contro

Comune di Caorle, in persona del Sindaco, pro-tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per L'area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, in persona del Ministro in carica, Città Metropolitana di Venezia, in persona del legale rappresentante pro-tempore non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 1744 del 2015, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Morassutto, Lidia Iridio, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278; [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Caorle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Liut, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

nei confronti

Regione Veneto, Regione Veneto, Genio Civile di Venezia, Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti in giudizio; Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata ex lege in Venezia, San Marco, 63;

quanto al ricorso n. 1030 del 2015:

per l'annullamento

delle seguenti diffide: prot. n. 00012903 del Comune di Caorle del 20/4/2015 notificata a Favero e Serodine il 23/4/2015; prot. n. 00012939 del 20/4/2015 notificata a [omissis] il 28/4/2015; prot. n. 00012938 notificata a [omissis] il 23/4/2015 emesse dal settore Urbanistica ed Edilizia privata con cui si diffidava a demolire le cavane in uso ai ricorrenti con preavviso che in mancanza si procederà ai sensi dell'art. 35 (L) del DPR 380/01 con previsione di un termine non superiore a trenta giorni dalla notifica per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

quanto al ricorso n. 357 del 2017:

domanda di annullamento dell'ordinanza "di demolizione opere eseguite in assenza di permesso di costruire" n. 548 del 27 dicembre 2016, notificata il 4 gennaio 2017 e dell'ordinanza "di irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza alla ingiunzione a demolire" n. 549 del 27 dicembre 2016;

quanto al ricorso n. 1744 del 2015:

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione reg. ord. n. 346 del Comune di Carole del 5.10.2015, notificata il 22.10.2015; dell'ordinanza di demolizione reg. ord. n. 348 del comune di Caorle del 5.10.2015, notificata il 29.10.2015; dell'ordinanza di demolizione reg. ord. 345 del Comune di Caorle.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Caorle e di Comune di Caorle e di Agenzia del Demanio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2018 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti occupano, per il ricovero di proprie imbarcazioni, tre cavane prospicienti il canale denominato "Cavanella", nel Comune di Caorle, site in località Brussa, insistenti sul F. map. 16 in area perimetro 26 – Laguna di Caorle del Piano territoriale regionale di coordinamento.

Constatata la presenza dei manufatti, il Comune ha avviato il procedimento volto alla verifica della loro regolarità urbanistico-edilizia, inviando a ciascuno dei ricorrenti una distinta comunicazione di avvio del procedimento.

Ricevute le comunicazioni, i ricorrenti presentavano le proprie deduzioni difensive, corredate da documentazione, sostenendo che, per la loro struttura, rilevanza storica, culturale e paesaggistica, le cavane in questione non necessitavano di alcun titolo abilitativo. I sig.ri [omissis] producevano, inoltre, un atto concessorio del 1980, a riprova della natura non abusiva del manufatto. I sig.ri [omissis] producevano, invece, talune richieste di sanatoria inoltrate al Genio Civile.

Esaurita l'istruttoria, il 23.4.2015, il Comune di Caorle notificava ai ricorrenti distinte diffide a demolire, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 380/01 (prot. 12903 del 20.4.2015 ai sig.ri [omissis], prot. 12939 del 20.4.2015 notificata al sig. [omissis], prot. 12938 del 20.4.2015 notificata ai sig.ri [omissis]), fissando in trenta giorni il termine per l'adempimento spontaneo, ed avvertendo espressamente che, in caso di inottemperanza, avrebbe proceduto alla loro demolizione ex officio a spese dei destinatari.

I ricorrenti hanno impugnato innanzi a questo Tribunale le diffide, con ricorso notificato, a mezzo del servizio postale, il 9.6.2015 ed iscritto al n.r.g. 1030/2015.

Successivamente, essendo rimaste le diffide inevase, il Comune di Caorle notificava ai ricorrenti anche le ordinanze di demolizione, adottate ai sensi dell'art. 35 DPR 380/2001 (n. 346 del 5.10.2015, notificata ai sig.ri [omissis]; n. 348 del 5.10.2015 notificata al sig. [omissis]; n. 345 del 5.10.2015 notificata ai sig.ri [omissis]). Anche questi provvedimenti sono stati impugnati ed il relativo ricorso, notificato il 3.12.2015, è stato iscritto al n.r.g. 1744/15.

Entrambi i ricorsi presentano i medesimi motivi di censura:

I e II motivo: violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/90.

III motivo: violazione degli artt. 29, 31 e 35 dpr 380.01 e 91, 92 l.r. 61.1985.

IV motivo: difetto di motivazione ed eccesso di potere.

V motivo: eccesso di potere e difetto di motivazione; mancata indicazione dell'interesse pubblico ritenuto prevalente a giustificazione del provvedimento adottato dal Comune di Caorle; violazione del principio di affidamento; eccesso di potere per difetto dell'interesse pubblico al ripristino.

Nel giudizio iscritto al n.r.g. 1030/2015 si è costituito il Comune di Caorle, senza articolare difese scritte.

Nel giudizio iscritto al n.r.g. 1744/2015 il Comune di Caorle ha depositato una memoria, nella quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, per avere i ricorrenti impugnato una pluralità di provvedimenti non costituenti manifestazione di un unico sviluppo procedimentale.

Ha, altresì, eccepito la inammissibilità delle censure rivolte avverso le diffide ex art. 35 DPR 380/2001, trattandosi di provvedimento impugnato con separato ricorso.

Ha chiesto il rigetto nel merito di tutti i motivi di censura.

Si è costituita anche l'Agenzia del Demanio, a mezzo del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stati impugnati atti ad essa riferibili.

3) Con il ricorso allibrato al n.r.g. 357/2017, il sig. [omissis] ha impugnato l'ordinanza "di demolizione opere eseguite in assenza di permesso di costruire" n. 548 del 27 dicembre 2016, notificata il 4 gennaio 2017 avente ad oggetto la cavana utilizzata con il sig. [omissis], già oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 345 del 5.10.2015, impugnata con il ricorso n. 1744/15, nonché la separata ordinanza "di irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza alla ingiunzione a demolire" n. 549 del 27 dicembre 2016, notificata il 9 gennaio 2017.

Il [omissis] ha dedotto che l'efficacia dell'ordinanza di demolizione n. 345 (impugnata con procedimento rubricato R.G. n. 1744/2015), emessa anche nei confronti del sig. [omissis] era stata sospesa dal Comune di Caorle in conseguenza della presentazione, da parte del sig. [omissis], di un'istanza di permesso di costruire volta alla realizzazione di due cavane, da utilizzare in sostituzione di quella oggetto dell'ordinanza di demolizione. Il Comune, infatti, aveva dato rilevanza alla circostanza che tale cavana fosse utilizzata dal sig. [omissis] per lo svolgimento della propria attività lavorativa (pesca professionale), costituente l'unica sua fonte di sostentamento.

Tuttavia, il permesso di costruire le due nuove cavane non era stato rilasciato, a causa dell'opposizione del proprietario confinante ad acconsentire all'edificazione, ed il Comune aveva, quindi, proceduto a notificare la nuova ordinanza di demolizione, oggetto di impugnazione (n. 548 del 27/12/2016), sia al sig. [omissis] che al sig. [omissis]. Unitamente ad essa, era stata notificata ai medesimi, in data 9 gennaio 2017, anche l'ordinanza "di irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza alla ingiunzione a demolire" n. 549 del 27 dicembre 2016.

Il sig. [omissis] ha impugnato i due provvedimenti, formulando tre motivi di censura:

1) Errata individuazione del destinatario del provvedimento – Eccesso di potere per travisamento di fatto e contraddittorietà tra atti amministrativi;

2) Violazione degli artt. 31 e 35 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Travisamento di fatto nell'accertamento dell'inottemperanza;

3) Violazione dell'art. 35 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, da leggersi in combinato disposto con il n. 31, parimenti violato, del medesimo Testo Unico Edilizia – Interpretazione analogica vietata di norma sanzionatoria.

4. Le istanze cautelari, proposte in via incidentale, nei ricorsi introduttivi sono state rigettate. All'udienza pubblica del 27/9/2018 i ricorsi sono stati discussi e trattenuti in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione del procedimento r.g.n.1744/2015 al giudizio r.g.n. 1030/2015, avendo essi ad oggetto provvedimenti che, pur dotati di autonoma capacità lesiva, sono avvinti da un vincolo di presupposizione-conseguenzialità che ne rende opportuna la trattazione unitaria, tenuto conto, peraltro, che i motivi di censura sono integralmente sovrapponibili.

È opportuna anche la riunione agli altri due del ricorso recante n.r.g. 357/2017, con cui il sig. Giuseppe Carbulotto ha impugnato l'ordinanza "di demolizione opere eseguite in assenza di permesso di costruire" n. 548 del 27 dicembre 2016 e l'ordinanza "di irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza alla ingiunzione a demolire" n. 549 del 27 dicembre 2016. Tra i ricorsi sussiste una connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva, essendo oggetto del giudizio iscritto al n.r.g. 357/2017 un provvedimento adottato nei confronti di una delle parti degli altri due processi e costituente lo sviluppo procedimentale dei provvedimenti ivi impugnati, sì che ne è opportuna l'unitaria trattazione.

2. In via preliminare, dovrebbe procedersi all'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso r.g.n. 1744/2015, formulata dalla difesa del Comune di Caorle a motivo dell'avvenuta impugnazione nel medesimo giudizio di una pluralità di provvedimenti, con differenti destinatari, non concernenti una situazione soggettiva unitaria. Tuttavia, può prescindere, essendo il ricorso infondato per i motivi che si esporranno di seguito.

3. Sul ricorso iscritto al n.r.g. 1030/2015.

Con il ricorso iscritto al n.r.g. 1030/2015, i ricorrenti hanno impugnato le diffide ex art. 35 D.P.R. 380/2001, con le quali il Comune di Caorle aveva ingiunto loro di procedere alla demolizione spontanea delle cavane, entro il termine massimo di giorni trenta dalla notifica dei provvedimenti.

All'udienza del 20.1.2016 il Comune di Caorle si è tardivamente costituito, depositando mandato alle liti. Il procuratore dei ricorrenti ha eccepito il difetto di procura, non essendo stata prodotta la delibera di autorizzazione a resistere alla lite.

L'eccezione non è fondata.

Costituisce acquisizione giurisprudenziale ormai consolidata la non necessità della delibera di autorizzazione a resistere alle liti, a seguito della riforma dell'ordinamento delle autonomie locali delineato dalla L. 142/90 e DPRP 267/00, in ragione dei poteri da essa riconosciuti al Sindaco (in termini cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 07/01/2008, n. 33, T.A.R. Palermo, (Sicilia), sez. I, 04/07/2008, n. 880 "Per resistere in giudizio non è più necessaria la delibera di autorizzazione dell'organo provinciale o comunale atteso che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali delineato dalla l. 8 giugno 1990 n. 142 e dal T.U. 18 agosto 2000 n. 267 il Sindaco e il Presidente della Provincia hanno assunto un ruolo politico amministrativo centrale, poiché titolari di funzioni di direzione e di coordinamento dell'esecutivo comunale e provinciale.").

Pertanto la costituzione in giudizio del Comune di Caorle deve ritenersi avvenuta validamente.

Nel merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come emerge dagli atti depositati nel ricorso r.g.n. 1744/2015, non avendo i ricorrenti dato spontanea esecuzione alle diffide, il Comune, con distinte ordinanze (con quel ricorso impugnate) ha disposto la demolizione delle cavane, con addebito delle spese a loro carico.

3.1 La notifica di tali ordinanze determina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso proposto avverso le diffide non rinnovabili, l'efficacia delle quali è destinata a restare assorbita nelle definitive valutazioni del Comune relative sia alla natura abusiva delle opere, che all'individuazione del responsabile dell'abuso, espresse con le ordinanze di demolizione ("Cass. civ.

Sez. Unite, 13/06/2017, n. 14645 “La diffida non rinnovabile a demolire, di cui all’art. 35 del d.P.R. n. 380 del 2001, è immediatamente impugnabile in quanto dotata di autonoma capacità lesiva; tuttavia, l’impugnazione della successiva ordinanza di demolizione, provvedimento, rispetto al primo, di maggiore ampiezza e non meramente confermativo, recando anche un giudizio discrezionale circa la rilevanza dell’abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria, a sua volta autonomamente lesivo della sfera giuridica del destinatario, rende priva di utilità, per una carenza sopravvenuta di interesse, ogni pronuncia sulla diffida predetta.”).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile.

4. Sul ricorso iscritto al n.r.g. 1744/2015.

Con il ricorso iscritto al n.r.g. 1744/2015 sono impuginate le ordinanze di demolizione (n. 346 del 5.10.2015, notificata ai sig.ri [omissis]; n. 348 del 5.10.2015 notificata al sig. [omissis]; n. 345 del 5.10.2015 notificata ai sig.ri [omissis]), notificate ai ricorrenti ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 380/2001, a seguito dell’accertata inottemperanza alle precedenti diffide.

4.1 In via preliminare, deve essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Agenzia del demanio, non essendo stati impugnati atti ad essa riconducibili.

4.2 Nel merito il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 7 e 8 L. 241/90.

Affermano, in proposito, che, prima della notifica delle diffide, l’Amministrazione avrebbe inviato delle comunicazioni di avvio del procedimento generiche e meramente esplorative, con le quali si informavano i destinatari dell’avvio del procedimento per la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dei manufatti e si assegnava un termine molto breve per presentare deduzioni.

Solo con le diffide ex art. 35 DPR 380/01, sarebbero state individuate le norme ritenute violate (art. 10 DPR 380/2001 e art. 146 D. Lgs. 42/2004).

Tale modus procedendi avrebbe impedito – ad avviso dei ricorrenti - la piena esplicazione del diritto di difesa dei destinatari dei provvedimenti.

4.3 Il motivo non è fondato.

Anzitutto, deve evidenziarsi come il procedimento di repressione degli abusi edilizi su suoli demaniali, ai sensi dell’art. 35 DPR 380/2001, non prevede la notifica di una comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti ritenuti responsabili dell’abuso, assolvendo a tale funzione partecipativa la diffida non rinnovabile che deve precedere l’adozione dell’ordinanza di demolizione (in termini, T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 10/04/2006, n. 235 T.A.R. Lombardia, Milano, 13 gennaio 2004, n. 38; sez. II, 3 febbraio 2003, n. 190).

Nel caso di specie, tuttavia, come ammettono le stesse parti ricorrenti, le diffide furono precedute da avvisi, affissi sui manufatti abusivi e, soprattutto, dalla notifica degli avvisi di avvio del procedimento volto alla verifica della conformità urbanistico-edilizia delle cavane, il cui contenuto era, peraltro, tutt’altro che generico.

In essi, il Comune contestava agli utilizzatori delle cavane “la presenza di vari manufatti quali pontili e cavane uso ricovero natanti collegati alla sponda di proprietà della Regione del Veneto Giunta Regionale nel F. 36 mapp. 16 insistenti in ambito paesaggistico vincolato in assenza di valutazione di incidenza ambientale, trattandosi di sito di importanza comunitaria (SIC) all’interno del perimetro 67 del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC)”.

La prova della sufficienza di tali elementi per poter stimolare un effettivo contraddittorio procedimentale, risulta dalla circostanza che i ricorrenti, nel termine previsto dalle comunicazioni di avvio del procedimento, hanno depositato articolate memorie, intese a dimostrare la compatibilità dei manufatti con la disciplina urbanistico-edilizia, esercitando così, effettivamente, il proprio diritto di partecipazione procedimentale.

Né è esplicitato quali nuove e diverse argomentazioni avrebbero potuto essere spese in quella sede per determinare un differente esito del procedimento.

5. Con la seconda censura i ricorrenti si dolgono della violazione del combinato disposto degli artt. 29, 31 e 35 D.P.R. n. 380 del 2001 ed art. 91 e 92 L.R. Veneto n. 61/85.

Affermano i ricorrenti che gli artt. 29, 31 e 35 D.P.R. n. 380 del 2001 ed art. 91 e 92 LR Veneto n. 61/85 individuano, quale destinatario della diffida e dell'ordine di demolizione di opere realizzate su suolo demaniale, il responsabile dell'abuso, ovvero il titolare della concessione d'uso del suolo demaniale, ovvero il proprietario dell'opera abusiva.

Nel caso di specie le diffide e le conseguenti ordinanze sono state notificate a soggetti che non sono identificabili come autori dell'abuso e che dei manufatti hanno la mera detenzione.

Ciò risulterebbe provato, per i sig.ri [omissis], dalla concessione del 8 luglio 1980 n. 3. Per gli altri dalla circostanza che le cavane dagli stessi utilizzate esistono da tempo immemorabile, come sarebbe noto alla stessa Amministrazione.

5.1. Il motivo è infondato.

Costituisce principio costantemente affermato in giurisprudenza che l'oggettiva disponibilità dell'area demaniale sulla quale sono realizzati i manufatti abusivi, costituisca condizione sufficiente per individuare il destinatario dell'ordine di ripristino (cfr. T.A.R. Veneto, 30 gennaio 2014, n. 121, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 20 marzo 2003, n. 259; C.d.S., 18 novembre 1998, n. 662), atteso che ciò che rileva è la disponibilità anche di fatto del fabbricato abusivo, ovvero la materiale possibilità del soggetto raggiunto dalla diffida e dall'ordine di demolizione di porre fine alla situazione antiggiuridica creatasi sul suolo demaniale.

Nella nozione di responsabile dell'abuso rientra, pertanto, non solo chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche chi ha la disponibilità dell'immobile e che - quale detentore e utilizzatore - può e, quindi, deve provvedere alla demolizione restaurando così l'ordine violato (ex plurimis: Consiglio di Stato sez. IV 19 ottobre 2017 n. 4837).

Pertanto, nel caso di specie, legittimamente, in applicazione del disposto di cui all'art. 35 D.P.R. 380/01, è stata imposta ai ricorrenti la demolizione delle opere abusive in esame.

Sono, infatti, gli stessi ricorrenti a qualificarsi quali occupanti delle cavane oggetto dei provvedimenti impugnati.

6. Con il terzo motivo, è dedotto il vizio di eccesso di potere e violazione dell'art. 3 L. 241/90.

Affermano i ricorrenti che le ordinanze di demolizione sarebbero prive di motivazione ed affette da eccesso di potere, essendosi l'Amministrazione determinata a disporre la demolizione, nonostante in passato nulla avesse avuto ad obiettare, ed anzi, avesse espressamente riconosciuto il valore storico di tale tipologia di manufatto, adottando nel 2009 un Piano particolareggiato, mai definitivamente approvato, nel quale erano state espressamente individuate le caratteristiche costruttive delle cavane ritenute d'interesse storico.

Si evidenzia, inoltre, che, l'art. 36 NTA del PRG del Comune di Caorle, consentiva espressamente la costruzione di manufatti del tipo di quelli oggetto di causa, potendo essere realizzate "modeste attrezzature per l'ormeggio e modeste cavane o altre attrezzature per il ricovero di natanti realizzate nel rispetto della classica tipologia lagunare caorlese", rinviando espressamente ad un futuro piano attuativo finalizzato alla salvaguardia dei casoni esistenti ed alla normazione di quelli di nuova costruzione.

Peraltro, la cavana utilizzata dai sig.ri [omissis] sarebbe stata autorizzata dal Consorzio di bonifica in data 8.7.1980. Tale titolo, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe sufficiente a legittimare la costruzione anche sotto il profilo edilizio-urbanistico.

Inoltre, aggiungono, la sanzione demolitoria non sarebbe irrogabile, poiché per le loro caratteristiche, le cavane in questione non possono essere qualificate come "nuove costruzioni" soggette a permesso di costruire, trattandosi di manufatti inidonei a modificare in via definitiva l'assetto del territorio, essendo prive di opere di fondazione, essendo costruite in materiali deperibili, senza impiego di cemento e potendo essere agevolmente rimosse.

Esse sarebbero riconducibili alle opere di cui all'art. 31 d.lgs. 79/2011 (che rinvia all'art. 2 DPR 590/1997 relativa ai punti di ormeggio).

6.1 Anche il terzo motivo non è fondato.

Non sussiste il dedotto difetto di motivazione, tenuto conto della natura interamente vincolata del provvedimento repressivo. La motivazione dell'ordine di demolizione è, per costante giurisprudenza,

da ritenersi sufficiente, ove rechi l'identificazione del manufatto e delle ragioni di fatto e di diritto in forza delle quali esso deve ritenersi non conforme alla disciplina urbanistico-edilizia, essendo esclusa ogni valutazione discrezionale in ordine all'irrogazione della sanzione demolitoria.

Non occorre, invece, che essa testimoni di "una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione fra l'interesse pubblico e gli interessi privati coinvolti e sacrificati e neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione". (ex multis, da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, 05/09/2018, n. 5211), essendo l'interesse pubblico alla demolizione, in re ipsa, nel ripristino della legalità violata. (Consiglio di Stato, sez. VI, 17/07/2018, n. 4368 "Come affermato dall'Adunanza Plenaria nella sua sentenza n. 9 del 17.10.2017, in caso di abusi edilizi, l'ordine di demolizione è atto vincolato, che non richiede una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questi con gli interessi privati coinvolti, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendosi neppure ammettersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare ("Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso ... Ben si può ribadire che il carattere vincolato dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, per tale sua natura non esige né una speciale motivazione sull'interesse pubblico (che è in "re ipsa") né la comparazione con quello del privato")."

In termini: Consiglio di Stato sez. VI 26 marzo 2018 n. 1893, Consiglio di Stato, sez. VI, 23/01/2018, n. 437 ed anche Consiglio di Stato ad. plen., 17/10/2017, n. 9 "Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino."

Non rileva, quindi, né sotto il profilo motivazionale, né sotto il profilo del prospettato eccesso di potere, il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso, o l'intrapresa di iniziative, non sfociate in provvedimenti concretamente adottati, volte a riconoscere rilevanza sotto il profilo storico a questa tipologia di costruzioni, rilevando esclusivamente l'assenza di un titolo edilizio idoneo a legittimarne l'esistenza.

Né può ricondursi un tale effetto alla concessione del 1980 che avrebbe legittimato la costruzione della cavana utilizzata dai sig.ri [omissis].

Con tale titolo, infatti, veniva concesso agli istanti l'uso dello spazio demaniale, ma nessuna valutazione sulla compatibilità sotto il profilo urbanistico-edilizio della costruzione che esso era destinato ad ospitare era o poteva essere effettuata.

La ridetta concessione, infatti, è stata rilasciata dal Consorzio di Bonifica Lugugnana – che non risulta possedere competenze in materia – ed, espressamente attribuisce al suo titolare, il diritto ad occupare l'argine del canale, "salve le disposizioni emanate dai comuni", così espressamente escludendo dal perimetro della sua efficacia oggettiva le valutazioni di compatibilità urbanistico-edilizia.

Neppure può convenirsi sulla non necessità, per la realizzazione delle opere in questione, del permesso di costruire, in ragione delle loro caratteristiche costruttive. Le cavane oggetto del presente giudizio, infatti, sono opere non precarie - come gli stessi ricorrenti più volte ripetono nel loro ricorso - generanti nuova volumetria, stabilmente infisse al suolo ed aventi dimensioni tutt'altro che ridotte (5 x 5,60m la cavana dei sig.ri [omissis]; 8,40 x 5,80m e altezza da 2 a 3 metri, la cavana del sig.

[omissis]; 8,90 x 7,50 m., con altezza da m. 2,90 a m. 4,70 ed un casotto in legno delle dimensioni di m. 8,10 x 2,50, con altezza da m. 2,80 a 3,50, la cavana dei sig.ri [omissis]).

Tantomeno rileva, nel caso di specie, l'applicabilità dell'art. 31 D.Lgs. 79/2011, che esclude la necessità di acquisire un titolo edilizio per "la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria".

In disparte l'applicabilità della norma alle opere in esame, di cui non è provata la destinazione alla nautica da diporto, essa comunque non si attaglia alla fattispecie, prevedendo che il titolo edilizio debba ritenersi assorbito nella "concessione demaniale marittima o lacuale" assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale. Nel caso di specie, non risulta essere stata rilasciata alcuna concessione demaniale marittima o lacuale conforme a quella prevista dalla norma, che, comunque, facendo salva "l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette" non esime dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ove il manufatto ricada in zona sottoposta a vincolo. Nella specie la suddetta circostanza è pacifica e non contestata, come pure non contestato è la circostanza che nessuna autorizzazione paesaggistica sia stata mai chiesta o rilasciata.

7. Con il quinto e sesto motivo i ricorrenti deducono l'illegittimità dei provvedimenti per eccesso di potere e difetto di motivazione; mancata indicazione dell'interesse pubblico ritenuto prevalente a giustificazione del provvedimento adottato dal Comune di Caorle; violazione del principio di affidamento; eccesso di potere per difetto dell'interesse pubblico al ripristino.

I ricorrenti deducono il difetto di motivazione non avendo il Comune motivato sulle ragioni di interesse pubblico sottese all'ordine di demolizione, tenuto conto della vetustà dell'abuso e dell'affidamento ingenerato nei ricorrenti per effetto dell'inerzia serbata per anni.

Il difetto di motivazione è dedotto anche sotto il profilo del mancato riscontro alle istanze di concessione in sanatoria inviate al Genio Civile nel 2005 dai signori [omissis].

Neppure sarebbe contestabile la violazione dell'art. 146 d.lgs. 42/2004 poiché l'ordinanza è stata adottata nei confronti di soggetti che non sono responsabili dell'abuso ed, inoltre, la norma sarebbe successiva alla realizzazione delle cavane, presenti nell'area da tempo immemorabile.

Con il sesto motivo è dedotto il vizio di eccesso di potere e difetto di motivazione in ordine alla sanzione.

Affermano i ricorrenti che l'Amministrazione avrebbe omesso di motivare in ordine alla scelta del provvedimento repressivo applicato, potendo il Comune riferirsi sia alla sanzione di cui all'art. 35 DPR 380/01 che a quella di cui all'art. 167 D.Lgs 42/2004.

7.1 Anche il quinto e sesto motivo sono infondati.

Della sufficienza degli elementi di fatto e di diritto necessari ad individuare l'abuso, quale onere motivazionale delle ordinanze di demolizione, anche se adottate a notevole distanza temporale dalla realizzazione dei manufatti e dell'irrilevanza dell'affidamento riposto dal privato sulla tolleranza da parte dell'Amministrazione si è già detto al punto 6.1. Né a diversa conclusione può pervenirsi nei casi in cui l'abuso edilizio rivesta anche rilevanza paesaggistica.

Nessuna incidenza sull'onere motivazionale hanno neppure le istanze di concessione in sanatoria presentate dai sig.ri [omissis] nel 2005. Si trattava, infatti, di istanze di concessione d'uso di spazio acqueo, presentate al Genio Civile di Venezia e non di istanze di concessione in sanatoria rilevanti sotto il profilo edilizio.

Neppure hanno pregio le censure con cui si contesta l'applicabilità dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004, a cagione della carenza della qualifica di proprietari o responsabili dell'abuso dei ricorrenti e della posteriorità della norma rispetto alla realizzazione dei manufatti.

Sotto il primo profilo, è sufficiente osservare che l'art. 146 espressamente impone anche ai detentori dei beni che siano situati in zone sottoposte a vincolo, di munirsi dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di manufatti, sì che la sanzione demolitoria è correttamente irrogata anche nei loro confronti, ove abbiano realizzato opere senza adempiere a tale obbligo.

Mentre a fronte dell'assoluta carenza di prova circa la data di realizzazione delle cavane, nessuna rilevanza può avere la data di entrata in vigore del D.Lgs. 42/2004, peraltro, non innovativo nella parte in cui prevede l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di interventi edilizi in zone vincolate.

8. In conclusione il ricorso iscritto al n.r.g. 1744/15 deve essere rigettato.

9. Sul ricorso iscritto al n.r.g. 357/2017, proposto dal sig. [omissis].

Con il ricorso iscritto al n.r.g. 357/2017, il sig. [omissis] ha impugnato l'ordinanza "di demolizione opere eseguite in assenza di permesso di costruire" n. 548 del 27 dicembre 2016, notificata il 4 gennaio 2017 avente ad oggetto la cavana, utilizzata insieme al sig. [omissis], nonché la separata ordinanza "di irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza alla ingiunzione a demolire" n. 549 del 27 dicembre 2016, notificata il 9 gennaio 2017.

10. I primi due motivi, possono essere esaminati congiuntamente, afferendo entrambi all'errata individuazione del destinatario, eccesso di potere per travisamento di fatto e contraddittorietà tra atti amministrativi, nonché travisamento dell'inottemperanza.

Afferma il ricorrente che il Comune di Caorle avrebbe errato nel notificare l'ordinanza di demolizione nei suoi confronti, non essendo egli responsabile dell'abuso. Afferma il sig. [omissis] di aver utilizzato la cavana solo a titolo precario, per cortese concessione del sig. Pegoraro, al quale è legato da un risalente rapporto di amicizia.

Il Comune avrebbe individuato anche il sig. [omissis] quale responsabile dell'abuso esclusivamente sulla base di quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di concessione dello spazio acqueo antistante il manufatto, presentata al Genio Civile del Comune di Venezia, unitamente al sig. [omissis], nella quale si era qualificato, quale intestatario della cavana. In realtà, afferma il ricorrente, con tale dichiarazione egli intendeva intestarsi la concessione al solo fine di contribuire al pagamento dei canoni di utilizzo dello specchio acqueo, quale forma di riconoscenza nei confronti del sig. [omissis], mentre non potrebbe ricavarsi dalla stessa alcuna informazione in ordine alla responsabilità dell'abuso.

L'altro elemento dal quale il Comune ha tratto la convinzione che il [omissis] fosse identificabile quale responsabile dell'abuso era il verbale di identificazione redatto dalla Polizia Municipale il 29 aprile 2006 nell'ambito della delega di indagini della Procura della Repubblica per il reato di occupazione abusiva di specchio d'acqua, conclusosi, probabilmente, con l'archiviazione.

Ad ulteriore sostegno dell'insussistenza di alcun potere di disposizione della cavana, il sig. [omissis] adduce la circostanza che lo stesso Comune avrebbe riconosciuto l'utilizzo esclusivo per ragioni di lavoro del manufatto in capo al sig. [omissis], sospendendo l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione del 2016 (oggetto di impugnazione nel giudizio di cui al n.r.g. 1744/15) nelle more dell'istruttoria della domanda di permesso di costruire, presentata dal medesimo, per sostituire la cavana di cui era stata disposta la demolizione con due nuove cavane. A seguito di tale provvedimento, infatti, egli aveva provveduto a spostare in altro luogo la propria imbarcazione.

10.1 I motivi sono inammissibili, in quanto tardivi.

Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, l'ordinanza in esame non è una nuova ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 380/01, ma costituisce il provvedimento con cui si dispone che il Settore Edilizia Privata provveda alla demolizione d'ufficio del manufatto, essendo stata accertata l'ottemperanza solo parziale all'ordinanza di demolizione n. 548 del 2016.

Si tratta di un atto meramente consequenziale, quanto all'individuazione del soggetto tenuto alla demolizione, rispetto alla diffida prot. 12903 del 20.4.2015 e all'ordinanza di demolizione n. 548 del 2016, già lesive della posizione del ricorrente, anche sotto il profilo richiamato.

Può, comunque, aggiungersi che il motivo è infondato, alla luce della già richiamata giurisprudenza, anche di questo T.A.R. (cfr. T.A.R. Veneto, 30 gennaio 2014, n. 121, T.A.R. Emilia Romagna,

Bologna, 20 marzo 2003, n. 259; C. Si, 18 novembre 1998, n. 662), secondo cui l'oggettiva disponibilità dell'area demaniale sulla quale sono realizzati i manufatti abusivi, costituisce condizione sufficiente per individuare il destinatario dell'ordine di ripristino, atteso che la disponibilità anche di fatto del fabbricato abusivo consente all'interessato di porre fine alla situazione anti-giuridica.

Nel caso di specie, peraltro, le affermazioni del ricorrente circa l'assenza di un effettivo potere di fatto sulla cavana, appaiono generiche, non conducenti e comunque non idonee ad escludere l'assoggettabilità dello stesso alla sanzione demolitoria.

Dalla documentazione in atti (cfr. note difensive del 1/2/2016, inviate dal ricorrente all'Amministrazione) emerge che l'uso della cavana per il ricovero dell'imbarcazione del sig. [omissis] non era sporadico, ma continuativo e che è durato quasi vent'anni. In tale periodo, il [omissis] afferma di aver provveduto anche a corrispondere un contributo per le piccole manutenzioni.

A tali circostanze, già di per sé piuttosto significative circa la natura non precaria dell'utilizzazione del bene, si aggiunge che egli presentò, insieme al [omissis], l'istanza per il rilascio di una concessione d'uso dell'area demaniale, qualificandosi come proprietario e utilizzatore del bene.

L'idoneità di tale elemento a provare l'utilizzo continuativo e non precario del bene, non appare inficiata dalla spiegazione – non supportata da riscontri probatori – sulle ragioni di tale dichiarazione (di cui, solo in sede processuale, viene smentito il contenuto) – ovvero la volontà di sdebitarsi per l'ospitalità data dal sig. [omissis] – atteso che proprio la manifestata volontà di contribuire al pagamento del canone di utilizzazione dello spazio acqueo, testimonia di un utilizzo non solo precario del bene e della volontà comune delle parti di fornire il suddetto uso di un titolo.

11. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell'art. 35 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, da leggersi in combinato disposto con il n. 31, parimenti violato, del medesimo Testo Unico Edilizia – Interpretazione analogica vietata di norma sanzionatoria.

Il ricorrente afferma che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, c. 4-bis D.P.R. 380/2001, non potrebbe essere irrogata nel caso di inottemperanza all'ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell'art. 35 DPR 380/2001. Ad avviso del ricorrente, l'ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate su suolo pubblico non imporrebbe al privato alcun obbligo di demolire, dovendo essere eseguita d'ufficio dal Comune, salva la rivalsa del medesimo per le spese sostenute sul responsabile dell'abuso.

Osterebbe, peraltro, all'applicazione della sanzione di cui all'art. 31, c. 4-bis D.P.R. 380/2001, la mancata sua previsione nell'art. 35 D.P.R. 380/2001.

11.1 Il motivo è infondato.

L'art. 35 D.P.R. 380/2001 prevede espressamente l'obbligo per il responsabile di provvedere alla demolizione delle opere abusive ed alla riduzione in pristino, pur senza fissare un termine minimo, rimesso alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione.

La norma disciplina l'esecuzione in danno, da effettuarsi in caso di inottemperanza spontanea, individuando nel Comune l'autorità competente a provvedere.

Non può, pertanto, sostenersi che il privato non avrebbe alcun obbligo di demolire i manufatti.

Quanto all'applicabilità al caso di specie della sanzione pecuniaria, si osserva che essa è stata introdotta dall'art. 17, comma 1, lett. q-bis) del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164), che ha inserito, all'interno dell'art. 31 del D.P.R. 380/01, quattro nuovi commi. L'art. 31, dal comma 4-bis al 4-quater così recita: "4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.”.

Scopo dell'intervento è potenziare la risposta sanzionatoria all'inottemperanza dei privati agli ordini di demolizione, al fine di incentivare le esecuzioni spontanee, rendendo così l'azione repressiva degli illeciti edilizi più rapida, efficace e meno onerosa per l'erario, allo stato esposto al rischio di mancato recupero delle spese per le demolizioni d'ufficio.

Orbene, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la collocazione topografica della norma, posta all'interno della disciplina degli interventi eseguiti in assenza o in difformità dal permesso di costruire su suoli privati, non è elemento sufficiente ad escluderne l'applicabilità anche per le ipotesi di inottemperanza ai provvedimenti che dispongono la demolizione di opere abusive su suoli pubblici. Infatti, il comma 4-bis, espressamente fa riferimento agli “abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27”, per prevedere, in tali ipotesi, l'irrogazione della sanzione nella misura massima.

Il comma 2 dell'art. 27 DPR 380/01, infatti, disciplina il potere dell'autorità comunale di provvedere alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, qualora accertati l'inizio o l'esecuzione di opere senza titolo – tra l'altro - sulle aree (...) destinate ad opere e spazi pubblici”, nozione ampia, certamente idonea a ricomprendere anche le aree demaniali, ex lege destinate a soddisfare esigenze pubblicistiche.

Più in generale, si osserva che, i commi 4-bis e ss., dettano una disciplina autosufficiente rispetto a quella delineata per la repressione degli abusi realizzati su suoli privati, quanto a presupposti applicativi e competenza, che la rende suscettibile di applicazione anche oltre tale ambito.

Ai sensi della ridetta disposizione, infatti, la sanzione è irrogata una volta “accertata l'inottemperanza” all'ordine di demolizione delle opere abusive.

La competenza ad irrogare la sanzione, ai sensi dell'art. 31, è riconosciuta in capo all' “autorità competente”, che, per gli abusi realizzati su suoli demaniali si identifica nel Comune, cui compete anche l'esecuzione d'ufficio dell'ordinanza di demolizione, in caso di inottemperanza spontanea. Ben si coordina con tale previsione, inoltre, la destinazione impressa ai proventi della riscossione delle sanzioni dal comma 4-ter dell'art. 31. La norma attribuisce tali risorse “al comune”, perché siano destinate “esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico”.

Infine, si osserva che tale soluzione interpretativa, è conforme alla ratio della disposizione sanzionatoria, da rinvenirsi, come si è detto, nell'esigenza di più gravemente sanzionare il soggetto che non solo abbia realizzato l'abuso (o si sia avvantaggiato come proprietario delle opere abusive), ma sia rimasto inerte rispetto all'ordine di demolire imposto dall'Amministrazione.

Ciò al fine di incentivare l'adempimento spontaneo, per esigenze di maggiore efficacia ed efficienza nel perseguimento dell'interesse al ripristino dell'ordine violato, anche a tutela della pubblica incolumità, e di contenimento della spesa pubblica; esigenze che certamente si rinvengono anche con riguardo alla repressione degli abusi perpetrati su suoli demaniali.

E, peraltro, sarebbe irragionevole che una sanzione di tal fatta fosse prevista soltanto a tutela della repressione degli abusi su suoli privati e non per quelli realizzati su suoli pubblici, sottoposti ad una disciplina complessivamente più rigida, in considerazione della maggiore gravità dell'illecito (cfr. ad es. T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 28/09/2018, n. 308).

Va, infine, osservato, con specifico riferimento al caso di specie, che l'abuso è stato realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico e che il comma 4 bis dell'art. 31 opera un espresso richiamo alla Parte Terza del Decreto Legislativo 42/2004 e con esso agli artt. 136 e 146. Pertanto, anche sotto tale profilo, la sanzione pecuniaria è, nella specie, certamente applicabile e nella sua misura massima (cfr.

TAR Puglia, Lecce, Sez. I, sentenza 28 luglio 2017, n.1304; Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza, 19 febbraio 2018, n.766).

L'Amministrazione, pertanto, nell'irrogare la sanzione in conseguenza dell'inottemperanza alla diffida prima ed all'ordine di demolizione, poi, non ha posto in essere alcuna indebita interpretazione analogica della norma sanzionatoria, che contempla tra le condotte sanzionate espressamente quella dell'inottemperanza ai provvedimenti che impongono la demolizione degli abusi realizzati anche su suoli pubblici.

Anche questo motivo, pertanto, deve essere rigettato.

12. In conclusione il ricorso rubricato al n.r.g. 1030/15 deve essere dichiarato improcedibile, gli altri due, a quello riuniti, devono essere respinti.

13. In ragione della posizione defilata assunta dall'Agenzia del Demanio (costituitosi nel ricorso n. 1744/15) si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite tra questa ed i ricorrenti; per il resto, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso iscritto al n.r.g. 1030/15 e rigetta i ricorsi iscritti al n.r.g. 1744/15 ed al n.r.g. 357/2017.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Caorle, che liquida in € 6.000,00, (€ 2.000,00 per ciascuno dei ricorsi riuniti), oltre IVA e CPA. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia del Demanio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Mariagiovanna Amorizzo

IL PRESIDENTE

Alberto Pasi

IL SEGRETARIO